



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Nuovo Regolamento per la disciplina delle procedure di rateazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali

Approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 24/03/2022



CAPO I - RATEIZZAZIONI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss. gg. della L. 160/2019.
2. La rateizzazione riguarda i debiti di natura tributaria scaturenti da:
 - a) solleciti di pagamento e altri atti comunque denominati finalizzati alla riscossione;
 - b) avvisi di accertamento esecutivi e non e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
 - c) Ingiunzioni fiscali ed atti della riscossione coattiva, previsti da disposizioni di legge;
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 2 - EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE.

1. Il provvedimento di concessione della rateizzazione sospende le successive fasi della riscossione coattiva e le procedure esecutive e cautelari già intraprese. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
2. La presentazione della richiesta di rateizzazione, debitamente sottoscritta, si configura quale riconoscimento della obbligazione tributaria con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla data di scadenza delle singole rate (*Cass. 18697/2019*).

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE.

1. La rateizzazione delle somme dovute viene concessa a richiesta e a condizione che il contribuente versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Sono in ogni caso esclusi dalla rateizzazione, in quanto non in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, i soggetti per i quali risulta che:
 - ✓ è stato depositato un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge Fallimentare;
 - ✓ è stata depositata istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter delle Legge Fallimentare;

- ✓ è stata proposta domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 della Legge Fallimentare;
- ✓ è stata presentata proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovra-indebitamento ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012;

L'insussistenza delle suddette condizioni deve essere autocertificata in sede di presentazione dell'istanza di rateizzazione.

2. La richiesta di rateizzazione deve includere tutti gli atti di cui al precedente art. 1 comma 2 notificati, divenuti definitivi e non opposti nei termini di legge, non potendo la richiesta essere limitata solo ad alcuni.
3. La rateizzazione può essere concessa per importi non inferiori a € 100,00 in caso di documentata difficoltà economica del debitore, comprovata da un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00. Il debitore (persona fisica – ditta individuale) è tenuto a presentare istanza di rateizzazione attraverso apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, da consegnare all'Ufficio Protocollo in forma cartacea, a mezzo raccomandata o in forma digitale attraverso PEC. L'istanza deve contenere:
 - le generalità del richiedente con copia di un idoneo documento di identità;
 - il modello ISEE in corso di validità;
 - gli estremi del titolo da cui scaturisce il debito tributario con copia del medesimo;
 - la durata del piano rateale, nei limiti di quanto stabilito dal presente regolamento.

Se tali indicatori non consentono di comprovare la situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate e documentate dal richiedente:

- Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare (da documentare);
 - Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo familiare (da documentare);
 - Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità (da documentare);
 - Altri motivi debitamente documentati;
4. Per le persone giuridiche, quali società di capitali, società cooperative e società di persone, la rateizzazione può essere concessa per importi massimo fino ad € 60.000,00 e comunque

inferiori al 10% del valore della produzione quale risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso approvato e depositato. In tali casi l'istanza deve contenere:

- le generalità del richiedente rappresentante legale con copia di un idoneo documento di identità;
 - visura camerale della società;
 - copia bilancio dell'ultimo esercizio chiuso approvato e depositato presso il Registro Imprese;
 - gli estremi del titolo da cui scaturisce il debito tributario con copia del medesimo;
 - la durata del piano rateale, nei limiti di quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Per importi superiori ad € 5.000,00 deve essere richiesta la presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo corrispondente a quello oggetto del piano di rateizzazione, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore, avente scadenza un anno successivo a quella dell'ultima rata.
6. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'eventuale accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore.
7. Sono esclusi dal beneficio della rateizzazione i soggetti creditori nei confronti dell'Ente di somme a titolo di tributi comunali o di altra natura, per i quali sono applicabili i successivi articoli del Capo II.

ART. 4 - IMPORTI E MENSILITA' DI RATEIZZAZIONE. INTERESSI E SPESE.

1. Il carico di tributi di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
 - a) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - b) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 da 5 fino a 12 rate mensili;
 - c) da euro 3000,01 ad euro 6.000,00 da 13 fino a 24 rate mensili;
 - d) da euro 6000,01 ad euro 20.000,00 da 25 fino a 36 rate mensili;
 - e) da euro 20.000,01 ad euro 50.000,00 fino a 60 rate mensili;
 - f) oltre euro 50.000,00 fino a 72 rate mensili;
2. Sulle somme rateizzate, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
3. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza delle somme dovute e fino alla data di pagamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 5 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE.

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese successivo al provvedimento di concessione.
2. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate tributarie diverse il contribuente dovrà presentare un'unica domanda di rateizzazione, specificando i diversi debiti di cui chiede la rateizzazione.
3. La rateizzazione sarà necessariamente distinta per tipologia di atto e per tipologia di tributo da rateizzare.
4. L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

ART. 6 – GARANZIE SULLA RATEIZZAZIONE

1. Per debiti complessivamente superiori ad euro 5.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 1 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
3. La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve essere pari all'importo del debito da rateizzare, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti, e può essere ridotta progressivamente in relazione all'ammontare del debito estinto.
4. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Cellino San Marco, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito, e deve avere scadenza un anno successivo a quella dell'ultima rata.

ART. 7 - PROROGA DELLA RATEIZZAZIONE. CASI STRAORDINARI.

1. In caso di peggioramento delle situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economiche del contribuente la rateizzazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo massimo pari a quello già concesso ed in ogni caso non superiore a n. 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta una causa di decadenza di cui all'art. 11.
2. Nel caso di richiesta di proroga, se il valore dell'ISEE o la situazione risultante dal Bilancio del/degli esercizio/i successivo/i non consentono di comprovare il

peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate dal richiedente:

- Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare (da documentare);
 - Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo familiare (da documentare);
 - Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità (da documentare);
 - Altri motivi debitamente documentati;
3. In casi straordinari in cui il debito tributario è maggiore di 100.000,00 euro è possibile rateizzare l'importo dovuto sino a 120 rate nei seguenti casi:
- a) quando la rata mensile è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
 - b) ovvero per le imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) quando la rata mensile è superiore al 10% del valore della produzione, ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso il R.I., rapportato su base mensile.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PROCEDIMENTO.

1. Il contribuente deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi del Comune
2. Il comune di Cellino San Marco metterà a disposizione dei contribuenti un'apposita modulistica con cui presentare la richiesta di rateizzazione.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, etc.);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
4. La domanda, sottoscritta dal richiedente, può essere consegnata direttamente al Protocollo Generale del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
5. Il Contribuente dovrà obbligatoriamente indicare un indirizzo mail/pec a cui saranno inviate le comunicazioni, ed un indirizzo di recapito telefonico per le comunicazioni urgenti.

6. L'istruttoria è compiuta dal Funzionario Responsabile del Tributo o incaricato, che verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

ART. 9 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione può essere presentata in tutte le fasi della riscossione in cui la competenza è esclusiva del Comune di Cellino San Marco.
2. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

ART. 10 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la scadenze delle singole rate e l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.
3. Il provvedimento di concessione ovvero di diniego sono comunicati direttamente ed esclusivamente all'indirizzo mail comunicati dal contribuente oppure con ritiro a mano presso l'ufficio tributi.

ART. 11 - DECADENZA. MANCATO PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE.

1. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 12 mesi, il debitore, dopo espresso sollecito, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
2. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi previste, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento utile per la riscossione coattiva.

ART. 12 - CONTROLLI

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Qualora dal

controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

CAPO II- COMPENSAZIONI

ART. 13 - COMPENSAZIONE RELATIVA A TRIBUTI COMUNALI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito per tributi locali con quelle dovute al Comune sempre a titolo di tributi locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a. è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, redatta su modello predisposto dal Comune, dalla quale risultano:
 - i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b. la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo;
 - c. nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;
 - d. la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

3. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata su un tributo comunale, che non si avvale della facoltà entro i termini di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede a comunicare al Servizio Finanziario la compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

ART. 14 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. Al soggetto debitore di una o più entrate tributarie comunali che non ha provveduto al pagamento nei termini di legge di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede a comunicare al Servizio Finanziario la compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.
4. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

ART. 15 -MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE

1. Il modulo di richiesta compensazione sarà redatto e reso disponibile dal Responsabile del servizio.

CAPO III- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2022 e si applica anche a tutte le richieste di rateizzazione non ancora concesse.
2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari comunali che hanno lo stesso oggetto anche se contenute in altri regolamenti vigenti.
3. Il presente regolamento si applica altresì ai soggetti cui sia stata affidata la riscossione ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 446/1997. In caso di affidamento della riscossione ad AdER, la rateizzazione della fase successiva all'affidamento è disciplinata dalle norme previste per le somme iscritte a ruolo dall'art. 19 del DPR 602/1973